



Comune di Tadasuni

Provincia di Oristano

C.A.P. 09080 – Via San Michele s.n.c.

P.I. 00074760950 - www.comune.tadasuni.or.it ☎ 0785 50047 - Fax 0785 50176 – e.mail tadasuni@tiscali.it

Indirizzo p.e.c. protocollo@pec.comune.tadasuni.or.it

Ordinanza Sindacale n. 01/2020 del 06/05/2020

Oggetto: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie - anno 2020

II SINDACO

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022";

Visto l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016;

Considerato necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle direttive regionali antincendi, Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 con la quale sono state approvate le Prescrizioni Regionali Antincendi 2020-2022", finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi;

Considerato che nelle more dell'approvazione del piano regionale antincendio per il triennio 2020-2022, l'Assessore evidenzia la necessità di procedere con urgenza all'approvazione dello stralcio relativo alle prescrizioni regionali antincendio 2020-2022, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio di un'adeguata e tempestiva campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini e soggetti interessati;

Dato Atto che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo";

Ritenuto necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

Vista la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353;

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

ORDINA

Facendo proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022."

CHE ENTRO IL 01 GIUGNO 2020 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE

PARTE A

Le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 22/3 del 23/04/2020 - art. 12 – (Terreni e fabbricati).

Entro il 1° giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

PARTE B)

LE ULTERIORI SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1) Entro il 1° giugno, nelle strutture ricettive di cui all'art. 13, L.R. n. 16 del 28.7.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nel presente Titolo.

2) In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall'esterno, sia da evitare il propagarsi all'esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all'interno all'area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco.

In particolare si devono prevedere le seguenti dotazioni:

- a) le aree, laddove possibile, devono essere provviste di almeno due accessi su fronti contrapposti;
- b) lungo il perimetro, laddove possibile e ritenuto necessario dal Comune competente, deve essere realizzata una fascia parafuoco, che deve essere arata all'inizio della stagione estiva o mantenuta verde con adeguate innaffiature;

c) le aree da adibire a parcheggio devono avere superficie di fondo con assenza di vegetazione, stoppie o simili; non possono essere destinate a tale servizio aree nelle quali la vegetazione non sia stata completamente rimossa o ricoperta da inerti.

3) Per le strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (G.U. n. 61 del 14 marzo 2014).

4) Sono fatte salve le specifiche normative di prevenzione incendi riguardanti le aree a rischio specifico ricadenti nel campo di applicazione del DPR 1 agosto 2011, n. 151 (nuovo regolamento di prevenzione incendi).

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – dal 01 giugno fino al 31 ottobre 2020

FASCE DI PROTEZIONE PARAFUOCO

1) I complessi di cui al precedente punto, devono essere dotati, lungo tutto il perimetro, di fasce parafulco costituite da terreno privo di vegetazione, di larghezza variabile secondo la tabella seguente:

ipo di vegetazione	Larghezza delle fasce parafulco (metri)	
	Terreno piano	(*) Terreno in pendenza (a monte e a valle)
Pascolo cespugliato	5	10
Macchia bassa/media (sino a 2,5 metri)	8	15
Macchia alta (maggiore a 2,5 metri)	15	20
Bosco diradato (copertura minore al 70%)	15	20
Bosco non diradato	20	30

SANZIONI

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte A della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. n. 22/3 del 23/04/2020, saranno punite ai sensi dell'articolo 25 dell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020, che prevede:

“Art. 25 (Sanzioni)”

La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell'Allegato E” (Prontuario delle sanzioni amministrative).

Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla **Parte B** della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DEMANDA

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e la Compagnia Barracellare, vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 che fanno parte integrale e sostanziale della presente ordinanza.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura, alla Questura di Oristano, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Ghilarza, alla Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

Tadasuni 06/05/2020


Il Sindaco

In allegato:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 DEL 23.04.2020, recante: Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022;
- Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.